



PROTOCOLLO

GESTIONE EMERGENZA E CONTRASTO

FENOMENI

BULLISMO E CYBERBULLISMO



Deliberato dal Collegio Docenti in data 29/06/2023

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/06/2023

Il presente Protocollo costituisce parte integrante del vigente Regolamento disciplinare d'istituto

PREMESSA

PARTE I

CAPITOLO 1 - BULLISMO E CYBERBULLISMO

Definizione di bullismo

Definizione di cyberbullismo

Tipologie di cyberbullismo

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

CAPITOLO 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

PARTE II

CAPITOLO 1 - RUOLI COMPETENZE ED AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA

IL COLLEGIO DOCENTI

IL CONSIGLIO DI CLASSE

IL DOCENTE

I COORDINATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

I COLLABORATORI SCOLASTICI E I TECNICI DI LABORATORIO

I GENITORI

GLI ALUNNI

CAPITOLO 2 - AZIONE DI PREVENZIONE

CAPITOLO 3 - SINTESI DELLA NORMATIVA SULLA PROCEDIBILITÀ PENALE NEI CONFRONTI DEI MINORI

PARTE III

CAPITOLO 1 - SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

FASE I: Prima segnalazione

FASE II: Valutazione approfondita

FASE III: Gestione del caso

FASE IV: percorso educativo e monitoraggio

ALLEGATO 1

SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE

PREMESSA

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento; affrontare il bullismo, pertanto, significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti, in cui i singoli casi hanno avuto origine, per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza.

Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti devono acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza, grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

Il nostro Istituto, nel porre attenzione alle problematiche del Bullismo e del Cyberbullismo, fa suo l'approccio inclusivo proposto dalla Legge 71/2017 mediante una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo; per questo motivo, privilegia la cura della relazione con l'altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione.

Va sottolineato che la vigente normativa di contrasto al fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo attribuisce un ruolo centrale alla Scuola, che è chiamata a realizzare azioni preventive in un'ottica di governance coordinata dal Ministero dell'Istruzione. In particolare, le Linee di Orientamento 2021, che l'Istituto fa proprie, suggeriscono le seguenti azioni di contrasto:

- Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo:
- Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);
- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, indicate a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate";
- Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi;

- Costituzione di Gruppo di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, con eventuali reti di scopo;
- Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
- Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;
- Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro;
- Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti.

PARTE I

CAPITOLO 1 - BULLISMO E CYBERBULLISMO

Definizione di bullismo

Il bullismo, viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti, diretti o indiretti, volti a prevaricare un’altra persona con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- azioni continuative e persistenti;
- azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o diversi tipi di reato.

Definizione di cyberbullismo

Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate); con questa espressione si intende quindi “qualunque forma di espressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi come oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (legge 29 maggio 2017 n. 71)

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono le seguenti:

Provocazione (Flaming): un flame è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

Molestia (Harassment): caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Persecuzione (Cyberstalking): questo termine viene utilizzato per definire l’invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione (Denigration): distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Furto d'identità (Impersonation): caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità.

Carpire e Diffondere (Trickery e Outing): la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Esclusione (Exclusion): consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

Esposizione (Exposure): la pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona.

Sexting: consiste nella diffusione tramite invio di messaggi via smartphone e/o internet di materiale riservato che ritrae la vittima in fotografie sessualmente esplicite, video clip intimi, ecc. Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta.

Ricatto (Sextortion): pratica utilizzata per estorcere denaro e/o prestazioni illecite, si ricatta la vittima per non pubblicare foto o filmati che ne possano compromettere la reputazione.

Pestaggio in rete (Cyberbashing o Happy slapping): si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on

line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri...).

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione l'utilizzo dei mezzi informatici, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- nel bullismo le prepotenze avvengono in contesti reali (in presenza), mentre nel cyberbullismo le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo con conseguente aggravio della sofferenza della vittima;
- i bulli di solito sono conosciuti dalla “vittima”, i cyberbulli possono anche essere sconosciuti;
- chi commette atti di cyberbullismo approfitta della presunta invisibilità datagli dall'apparente anonimato attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio;
- il bullo vede le conseguenze del proprio comportamento (consapevolezza cognitiva ma non emotiva) e da essa trae soddisfazione, nel cyberbullismo lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia nei confronti della vittima, si tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola;
- nel bullismo vi è deresponsabilizzazione, minimizzazione, attribuzione di colpa alla vittima da parte di chi commette le prepotenze (es.: “Non è colpa mia, è uno scherzo”) nel cyberbullismo si possono rilevare anche processi di depersonalizzazione, dove le conseguenze delle proprie azioni vanno prescritte alle identità alterate utilizzate online;
- nel bullismo la presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione, il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico;
- nel bullismo i testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono persone presenti durante l'accaduto; nel cyberbullismo i testimoni possono essere innumerevoli.

CAPITOLO 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme così come previsto:

- ✓ dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana;
- ✓ dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- ✓ dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- ✓ dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- ✓ dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- ✓ dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- ✓ dalle Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017, nel 2019 e con nota Miur 482 del 18.02.2021 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo";
- ✓ dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017
- ✓ dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- ✓ dagli artt. 581-582-594-595-610-612-612 bis-635 del Codice Penale;
- ✓ dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

La Legge 29 maggio 2017 n. 71, in particolare, intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione,

tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

La vittima di cyberbullismo che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

In ogni istituto tra i professori deve essere individuato il referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima, sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

E' stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.): in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

PARTE II

CAPITOLO 1 - RUOLI COMPETENZE ED AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica;
- programma all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente, ATA, e alunni;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- Promuove azioni di formazione, anche gratuita su Piattaforma Elisa o in collaborazione con reti di scuole o Forze dell'Ordine, per il Team antibullismo e per i referenti, i collaboratori del dirigente, gruppi di docenti, alunni e personale ATA.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;

- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per possibili convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”;
- segue il monitoraggio dei casi di bullismo e cyberbullismo con la redazione di un report per il proprio Istituto;
- segue il monitoraggio on-line rivolto a tutte le scuole italiane sulla piattaforma Elisa.

TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA

- coadiuva il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- prende in carico e valuta le segnalazioni pervenute, decide la tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), monitoraggio nel tempo.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- all’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità, predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale, anche consultando il sito www.generazioniconnesse.it per proposte e attività;
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre

agenzie per la soluzione dei problemi. Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".

- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it);
- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- favorisce progetti legati alle abilità sociali o social skills.

IL DOCENTE:

- venuto a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, è chiamato a segnalarli al referente scolastico e al Dirigente scolastico, al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.
- si impegna affinché gli studenti acquisiscano il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I COORDINATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE:

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.
- registrano nei verbali del Consiglio di classe nominato ad hoc: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete.

I COLLABORATORI SCOLASTICI E I TECNICI DI LABORATORIO:

- i collaboratori svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al Dirigente Scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

I GENITORI:

- partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- firmano il Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyber bullismo;
- sono chiamati a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura).

GLI ALUNNI:

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica (MPI 15 marzo 2007), se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti a segnalare agli organi preposti eventuali atti di bullismo e cyber bullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

CAPITOLO 2 - AZIONE DI PREVENZIONE

L'azione di prevenzione, essenziale per la protezione delle vittime, si articola su tre livelli:


- *prevenzione primaria o universale*, azioni di interventi preventivi per creare un clima positivo e di reciproco rispetto, rivolte a tutta la classe o a tutta la scuola, coinvolge docenti, studenti, personale non docente e le famiglie;

- *prevenzione secondaria o selettiva*, rivolta a contesti o a gruppi di ragazzi a rischio che presentano una prima manifestazione del fenomeno;
- *prevenzione terziaria o indicata*, destinata a fasce di popolazione già coinvolte in incidenti di bullismo o cyberbullismo per i quali i livelli precedenti non siano stati sufficienti.

CAPITOLO 3 - SINTESI DELLA NORMATIVA SULLA PROCEDIBILITÀ PENALE NEI CONFRONTI DEI MINORI

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo. In presenza di reato (commesso da soggetti ultraquattordicenni) è possibile presentare denuncia all'Autorità giudiziaria (o alla Questura, ai Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche istanza di ammonimento: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenni, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne, autore della condotta molesta. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

CAPITOLO 1 - SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO



FASE I: Prima segnalazione

La scheda di prima segnalazione ha lo scopo di accogliere la segnalazione di tutti i presunti casi di bullismo in modo da poter prendere in carico la situazione. Il caso potrà essere riferito da qualsiasi persona interna o esterna della scuola. La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo: serve quindi a fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti.

La segnalazione dell'episodio presunto di bullismo o cyberbullismo o vittimizzazione, da parte della vittima o di chi ne sia a conoscenza, sarà presa in carico dal Team Anti Bullismo e Cyberbullismo e per le Emergenze e/o dal Dirigente Scolastico

Il modulo per la prima segnalazione è disponibile sul sito della scuola nella sezione Modulistica, nella

sezione Bullismo e Cyberbullismo e in allegato al presente protocollo.

FASE II: Valutazione approfondita

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

- Raccolta di informazioni e Valutazione da parte del Dirigente e/o del Team Anti Bullismo (quando è successo, dove, con quali modalità) con interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo. Vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista con l'obiettivo di valutare la gravità dei fatti per poter definire un intervento.

Al termine della valutazione approfondita, se i fatti sono confermati e sono supportati da prove oggettive, si procede con la fase III.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo, e quindi non si ritiene di intervenire in modo specifico, prosegue comunque il compito educativo (prevenzione universale).

FASE III: Gestione del caso

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore e/o del Referente (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
- Comunicazione ai genitori del bullo o cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente.
- La scelta dell'intervento e della gestione del caso è del Team per il Bullismo e Cyberbullismo e per le Emergenze (che verrà convocato in seduta straordinaria) con la supervisione del Dirigente, al fine di valutare ogni circostanza ed elemento necessario (ad es. le caratteristiche della vittima, del bullo, le risorse familiari, il coinvolgimento dei docenti, l'applicazione del regolamento e le sanzioni, l'informazione ai genitori, il supporto alla vittima e il recupero del "bullo"). Si prediligeranno interventi di tipo educativo, sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

- Invito al bullo o cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (previa eventuale querela di parte).
- Nel caso la famiglia non collabori, ovvero giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
- Approccio educativo con la classe.
- Monitoraggio, anche attraverso un questionario, del comportamento di tutti gli alunni coinvolti con possibilità di interventi educativi di rinforzo.

In questa fase sarà coinvolto anche lo psicologo della scuola ed eventuali enti esterni per un supporto intensivo e a lungo termine, se necessario.

Per tutte le fasi del percorso sarà prodotta la necessaria documentazione.

FASE IV: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto.

Ultima fase della procedura è il monitoraggio per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento a breve e a lungo termine, sia per la vittima sia per il bullo/bulli. È necessario prevedere momenti di follow up con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui con la vittima, con il bullo, con i familiari, con gli insegnanti.

Se il successivo monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, il processo deve iniziare di nuovo.

ALLEGATO 1 - SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
FORLILPSI
DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE,
LINGUE, INTERCULTURA,
LETTERATURE E PSICOLOGIA

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?
